



# FÙLCROS NEWS

## Principali novità del Decreto 17/2022 (D.L. “Energia”) convertito in Legge E Decreto 36/2022 (D.L. “PNRR”)

*Numero 17 del 16 maggio 2022*

### **PREMESSA**

La presente circolare analizza le principali novità introdotte in fase di conversione in legge del D.L. 17/2022 (c.d. D.L. Energia) in vigore dal 29/04/2022 che dall’emanazione del D.L. 36/2022 (c.d. D.L. attuazione PNRR ) entrato in vigore il 30/04/2022.

### **PRINCIPALI NOVITA’ CONTENUTE NEL D.L. “ENERGIA” (D.L. 17/2022) CONVERTITO IN LEGGE N. 34/2022**

#### **PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI**

L’art. 29 del DL 17/2022 convertito proroga anche per l’anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e

edificabili), non detenuti in regime d'impresa, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, suscettibili di produrre plusvalenze di cui all'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.

In sede di conversione in legge del DL 17/2022, il termine per porre in essere i previsti adempimenti è stato differito dal 15.6.2022 al 15.11.2022.

### **Ambito soggettivo**

Possono optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate:

- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa;

i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.

In caso di partecipazione o di terreno acquistati in regime di comunione dei beni, entrambi i cointestatari devono procedere con il versamento dell'imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile.

### **Requisito del possesso e perfezionamento dell'opzione**

Per avvalersi della rideterminazione del costo dei terreni o delle partecipazioni non quotate, è necessario possedere il bene alla data dell'1.1.2022.

- Entro il 15.11.2022 (prima entro il 15.6.2022), occorrerà:
- effettuare la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;

- procedere con il versamento in autoliquidazione di un'imposta sostitutiva del 14% sul valore periziato, da parte del contribuente.

È possibile eseguire il versamento dell'imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15.11.2022, applicando un interesse annuo del 3%.

### **Scomputo o rimborso dell'imposta sostitutiva già versata**

Qualora il contribuente intenda avvalersi dell'ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti (art. 7 del DL 70/2011 e circ. Agenzia delle Entrate 47/2011, § 2):

- non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;
- può scomputare l'imposta sostitutiva già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.

Inoltre, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato:

- entro il termine di decadenza di 48 mesi, ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73;
- calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla data del versamento dell'intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all'ultima rivalutazione che viene effettuata.

## **OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA PER GLI INTERVENTI "EDILIZI"**

Gli artt. 29-*bis* e 29-*ter* del DL 17/2022, inseriti in sede di conversione, contengono disposizioni riguardanti le opzioni per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante e per il c.d. "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 del DL 34/2020, che possono essere esercitate in luogo della fruizione diretta in dichiarazione dei redditi dell'agevolazione in conseguenza all'esecuzione di determinati interventi "edilizi".

### **quarta cessione per le banche a favore dei correntisti**

L'art. 29-*bis* del DL 17/2022 convertito integra la disciplina della cessione dei crediti d'imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all'art. 121 del DL 34/2020, consentendo un'ulteriore cessione (successiva alle tre già previste: la prima a favore di tutti i soggetti e le altre due a favore dei soggetti "vigilati"):

- da parte delle banche;
- a favore dei loro correntisti;
- qualora la comunicazione dell'opzione ex art. 121 del DL 34/2020 sia trasmessa dall'1.5.2022.

#### **proroga del termine di comunicazione dell'opzione per i soggetti Ires e i TITOLARI DI PARTITA iva**

L'art. 29-*ter* del DL 17/2022 convertito prevede un'ulteriore proroga al 15.10.2022 del termine entro cui deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dell'opzione di cessione del credito o di sconto in fattura per le detrazioni edilizie, ex art. 121 del DL 34/2020, relativamente alle:

- spese sostenute nel 2021;
- rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Tale ulteriore proroga trova applicazione soltanto per:

- i soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA;
- tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022.

#### **SUPERBONUS DEL 110% - ESTENSIONE ALLE SONDE GEOTERMICHE**

L'art. 15 co. 1-*bis* del DL 17/2022 convertito riconosce, tra le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica "trainanti" ex art. 119 co. 1 lett. b) e c) del DL 34/2020, anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici che sostituiscono quelli di

climatizzazione invernale esistenti.

### **ALIQUOTA IVA DEL 5% PER LE SOMMINISTRAZIONI DI GAS METANO**

L'art. 2 del DL 17/2022 convertito ha esteso, per il secondo trimestre 2022, le agevolazioni in termini di aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano, già previste per l'ultimo trimestre 2021 (art. 2 del DL 130/2021) e per il primo trimestre 2022 (art. 1 co. 506 della L. 234/2021).

In particolare, si prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5%, in via derogatoria rispetto a quanto ordinariamente stabilito, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

L'aliquota IVA agevolata spetta anche in relazione agli impieghi di gas metano per combustione che fruiscono dell'esenzione dal pagamento dell'accisa o dell'accisa con aliquota ridotta.

#### ***Esclusioni***

Non beneficiano dell'agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE**

L'art. 4 del DL 17/2022 convertito prevede un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.

In particolare, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute (ex art. 5 del DL 21/2022, in luogo del 20% inizialmente previsto) per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo

trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e auto consumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:

l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica;

il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

### **utilizzo del credito d'imposta**

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

### **Cessione del credito d'imposta**

Il credito d'imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:

- solo per intero;
- ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione;
- fatte salve due ulteriori cessioni a soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione.

### **Trattamento fiscale**

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro-rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS**

L'art. 5 del DL 17/2022 convertito prevede un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% (ex art. 5 del DL 21/2022, in luogo del 15% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022. Si segnala, peraltro, che il DL c.d. "Aiuti", approvato dal Consiglio dei ministri del 2.5.2022 e non ancora pubblicato in *G.U.*, prevede l'ulteriore incremento del credito d'imposta al 25%.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

### **Utilizzo del credito d'imposta**

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;

- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

### **Cessione del credito d'imposta**

Il credito d'imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:

- solo per intero;
- ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione;
- fatte salve due ulteriori cessioni a soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione.

### **Trattamento fiscale**

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro-rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

### **CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO**

L'art. 6 del DL 17/2022 convertito prevede alcuni crediti d'imposta per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto.

Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi è riconosciuto, per il 2022, un credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell'IVA)



del componente “AdBlue” necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.

Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d'imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell'IVA) per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi.

### **Utilizzo dei crediti d'imposta**

I suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

### **Trattamento fiscale**

I suddetti crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione del *pro-rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEL MEZZOGIORNO**

L'art. 14 del DL 17/2022 convertito riconosce fino al 30.11.2023 un credito d'imposta, nella misura massima consentita dal regolamento UE 651/2014, alle imprese che effettuano investimenti per ottenere una migliore efficienza energetica e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia.

### **Utilizzo del credito d'imposta**

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

### **Trattamento fiscale**

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro-rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI - NUOVA DISCIPLINA DAL 2023**

L'art. 25-*bis* del DL 17/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha disposto che, a decorrere dal 2023, il credito d'imposta di cui all'art. 57-*bis* del DL 50/2017 sia concesso:

- esclusivamente per gli investimenti effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on line*;
- nella misura unica del 75% del valore incrementale dei suddetti investimenti, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro l'anno.

### **AGEVOLAZIONI PER I CONTRATTI DI COMODATO CON PROFUGHI DALL'UCRAINA**

L'art. 38 co. 1-*bis* del DL 17/2022, inserito in sede di conversione in legge, introduce

un'esenzione dall'imposta di registro e di bollo, operante fino al 31.12.2022, per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina.

### **esenzione da imposta di registro e di bollo**

Ai sensi dell'art. 5 co. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, gli atti di comodato d'uso gratuito immobiliare scontano l'imposta di registro fissa nella misura di 200,00 euro.

Tali atti sono soggetti a registrazione in termine fisso se redatti in forma scritta.

In presenza delle condizioni previste dalla norma, la registrazione degli atti di comodato avverrà, fino al 31.12.2022, in esenzione sia dall'imposta di registro che dall'imposta di bollo (normalmente dovuta nella misura di 16,00 euro per ogni foglio di 4 facciate ai sensi dell'art. 1 o 2 della Tariffa, allegata al DPR 642/72).

### **Ambito soggettivo e oggettivo**

L'agevolazione riguarda i contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie stipulati a favore di:

- cittadini di nazionalità ucraina;
- altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina.

Il rinvio, operato dalla norma agevolativa, all'art. 5 co. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 sembra limitare il campo di applicazione dell'agevolazione ai contratti di comodato immobiliare, anche perché quelli aventi ad oggetto beni mobili non sono soggetti ad obbligo di registrazione se formati per scrittura privata non autenticata o in forma verbale.

L'espressione usata dal legislatore "*gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito*" potrebbe suggerire l'esenzione anche per tutti gli atti collegati eventualmente utilizzati per la registrazione del contratto di comodato.

### **Ambito temporale**

L'esenzione è limitata temporalmente, trovando applicazione fino al 31.12.2022.

## **PRINCIPALI NOVITA' CONTENUTE NEL D.L. "PNRR" (D.L. 36/2022)**

### **ESTENSIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Con l'art. 18 co. 2 e 3 del DL 36/2022, è stata disposta l'estensione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

#### **ambito soggettivo**

A decorrere dall'1.7.2022, saranno obbligati ad emettere fattura elettronica via SdI anche:

- i soggetti passivi che hanno aderito al "regime di vantaggio" di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti che adottano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Dall'1.1.2024 saranno tenuti all'emissione della fattura elettronica via SdI anche i soggetti in "regime di vantaggio" o forfetario, nonché quelli che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91, che, nel periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000,00 euro.

### **moratoria dei termini di trasmissione della fattura elettronica per il terzo trimestre 2022**

I soggetti in “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) per i quali l’obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorre dall’1.7.2022 non saranno soggetti all’applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97) nel terzo trimestre del 2022 (luglio-settembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

### **SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI TRAMITE CARTE**

Per effetto dell’art. 18 co. 1 del DL 36/2022, a decorrere dal 30.6.2022, e non più dall’1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”, i quali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito.

L’obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del DLgs. 231/2007 (in materia di obblighi antiriciclaggio).

### **Sanzioni**

Per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81.

È espressamente esclusa, tuttavia, l’applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/81, istituito che avrebbe consentito al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

## **Accertamento delle violazioni**

All'accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 della L. 689/81, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

L'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.

## **STANZIAMENTI PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE TURISTICHE E AGENZIE DI VIAGGIO**

Ai sensi dell'art. 38 del DL 36/2022:

- le risorse stanziare per il credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei *tour operator*, di cui all'art. 4 del DL 152/2021, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria per il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere di cui al precedente art. 1 del DL 152/2021;
- l'importo di 100 milioni di euro per il finanziamento, per il 2022, del credito d'imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere, di cui all'art. 1 co. 13 del DL 152/2021, viene destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e dai *tour operator* per accedere al credito d'imposta di cui all'art. 4 del DL 152/2021.

## **COMUNICAZIONE ALL'ENEA PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO, ANTISISMICI E "BONUS MOBILI"**

Modificando l'art. 16 co. 2-*bis* del DL 63/2013, l'art. 24 co. 1 del DL 36/2022 stabilisce che, in relazione agli interventi di cui all'art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. "*bonus mobili*"), devono essere trasmesse telematicamente all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati al fine del loro monitoraggio.

Detta comunicazione riguarderebbe tutti gli interventi disciplinati dall'art. 16 del DL 63/2013 e non soltanto quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico (come prevedeva invece la precedente formulazione del suddetto co. 2-*bis ante* modifiche introdotte dal DL 36/2022).

### **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE ZES - AMPLIAMENTO**

L'art. 37 co. 2 del DL 36/2022 ha esteso il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (ZES), disciplinato dall'art. 5 co. 2 del DL 91/2017, alle seguenti fattispecie:

- acquisto di terreni;
- acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

### **ULTERIORE PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI**

L'art. 42 del DL 36/2022 ha modificato l'art. 389 del DLgs. 14/2019:

- rinviando al 15.7.2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- abrogando il co. 1-*bis* del medesimo articolo, in vista del definitivo superamento delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

Restano salve le norme in vigore dal 16.3.2019 (art. 389 co. 2 del DLgs. 14/2019).

### **rinvio del codice della crisi**

A causa dell'emergenza economica e sanitaria cagionata dal COVID-19, il termine di entrata in vigore del Codice della crisi previsto al 15.8.2020 era stato differito, inizialmente, all'1.9.2020 (art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23, c.d. "liquidità", conv. L. 5.6.2020 n. 40) e successivamente al 16.5.2022 (art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147).

L'art. 42 del DL 36/2022 ha, quindi, ulteriormente rinviato l'entrata in vigore del DLgs. 14/2019 al 15.7.2022.

La nuova data si pone in linea con il termine ultimo di recepimento della direttiva UE 20.6.2019 n. 1023 (c.d. "Insolvency"), fissato per il 17.7.2022, ed appare opportuna in ragione delle modifiche al Codice della crisi che potrebbero essere introdotte con il nuovo decreto correttivo.

### **strumenti di allerta e composizione assistita della crisi**

L'art. 42 del DL 36/2022 ha, inoltre, abrogato il co. 1-*bis* dell'art. 389 del DLgs. 14/2019.

Quest'ultima norma – per effetto delle modifiche di cui all'art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147 – aveva rinviato al 31.12.2023 l'entrata in vigore del Titolo II, Parte prima, del DLgs. 14/2019, recante la disciplina delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

L'abrogazione del co. 1-*bis* dell'art. 389 del DLgs. 14/2019 è giustificata dal definitivo superamento della disciplina dell'allerta e della composizione assistita della crisi, unitamente alla figura dell'OCRI, come originariamente concepita.

A tal proposito, si ricorda che lo schema di decreto correttivo del Codice della crisi (c.d. "secondo correttivo") – il cui *iter* di approvazione è ancora in corso – contempla l'integrale sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con le nuove discipline:

- della composizione negoziata di cui al DL 118/2021 conv. L. 147/2021;
- delle segnalazioni – di cui alla L. 233/2021 di conversione del DL 152/2021, per l'attuazione del PNRR – circa la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla composizione negoziata che l'organo di controllo ed i creditori pubblici qualificati sono tenuti a indirizzare (al ricorrerne dei presupposti) all'imprenditore e all'organo amministrativo.

Per effetto delle modifiche che saranno apportate dal decreto correttivo, dovrebbe altresì ritenersi superato l'art. 5 co. 14 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni"), conv. L. 21.5.2021 n. 69, che rinviava gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (per come in origine



concepiti), di cui all'art. 15 del DLgs. 14/2019 (secondo la formulazione originaria).

## **SICUREZZA SUL LAVORO NELL'ESECUZIONE DEL PNRR**

L'art. 20 del DL 36/2022 prevede la possibilità che l'INAIL possa promuovere specifici protocolli di intesa con aziende o grandi gruppi industriali impegnati nell'esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Attraverso la formazione straordinaria, lo sviluppo di nuove tecnologie e modelli organizzativi, tali protocolli mirano a:

- contrastare il fenomeno infortunistico;
- tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, la norma in esame dispone che, tra gli altri, vengano realizzati:

- programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
- progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli *standard* di salute e sicurezza sul lavoro;
- sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, inclusi quelli da interferenze generate dalla presenza di lavorazioni multiple;
- iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

## **CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE**

L'art. 34 del DL 36/2022 prevede il rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere *ex art. 46-bis* del DLgs. 11.4.2006 n. 198 nell'ambito degli appalti pubblici, così come disciplinati dal DLgs. 18.4.2016 n. 50 (c.d. "Codice dei contratti pubblici").

In particolare, il citato art. 34 – integrando gli artt. 93 co. 7 e 95 co. 13 del DLgs. 50/2016 – stabilisce che:

- nei contratti di servizi e forniture, la certificazione della parità di genere rappresenti un documento il cui possesso può garantire l'accesso alla riduzione del 30% dell'importo della garanzia per la partecipazione alla procedura disciplinata dall'art. 93 co. 7 del DLgs. 50/2016;
- le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara (nell'avviso o nell'invito) il maggiore punteggio relativo anche all'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere.

Fùlcros Commercialisti per l'Impresa rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

### **Riferimenti**

Dott. Andrea Piastra, mail [andreapiastra@fulcros.it](mailto:andreapiastra@fulcros.it)